

N. REA «NREA»  
C. F. «CFISCALE»

Spett.le  
«DENOMINAZIONE»  
«INDIRIZZO»  
«CAP» «COMUNE»

## PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2016

### IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZ. SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE E SOGGETTI REA

Spett.le Impresa,  
l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Lo stesso articolo prevede che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Il decreto Interministeriale dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone le riduzioni percentuali dell'importo del diritto camerale, previste dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, che per l'anno 2016 e' pari al 40 per cento. La Camera di Commercio di Foggia con deliberazione del Consiglio n.29 del 14/12/2015 ha disposto, ai sensi dell'art.18, comma 10 della Legge n.580/93, di aumentare, per il triennio 2016/2018 e per tutte le classi di contribuzione, del 20 per cento l'importo del diritto annuale così come determinato dalle disposizioni di Legge.

L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio **2016**.

Attenzione: tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il modello F24 on line.

*Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel. Maggiori informazioni sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)*

#### **Quando versare:**

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%.

Quest'anno, salvo proroghe, il termine di scadenza è il **16 giugno 2016**.

La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero

In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

#### **Quanto versare:**

Per tutte le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese e i Soggetti REA tenuti al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa, con i seguenti valori che decorrono dal 1 gennaio 2016:



Tipo di Impresa	Sede	Unità locale
Imprese individuali (piccoli imprenditori)	€63,00 (63,36)*	€13,00 (12,67)*
Società semplici agricole	€72,00	€14,00 (14,40)*
Società semplici non agricole	€144,00	€29,00 (28,80)*
Società tra avvocati di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001	€144,00	€29,00 (28,80)*
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria	€79,00 (79,20)**	
I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a	€22,00 (21,60)*	

### Unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 144,00.

### Arrotondamento

Le misure riportate sono riferite all'importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo del diritto da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto). Il calcolo dell'importo da versare per le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, sarà determinato sommando all'importo dovuto per la sede, l'importo di ciascuna unità locale espresso in centesimi, moltiplicato per il numero delle unità locali.

\* Nel caso di iscrizione contemporanea di sede e una o più UL, l'arrotondamento andrà effettuato sul totale dell'importo (ad es. iscrizione sede + UL è 63,36 + 12,67 = 76,03 che arrotondato diventa € 76,00); oppure 144,00 + 28,80 = 172,80 che arrotondato diventa € 173,00.

\*\* L'importo con la riduzione del 40% e la maggiorazione del 20% è € 79,20 (che con l'arrotondamento diventa € 79,00). Nel caso quindi in cui vengono iscritte più UL o una sede secondaria ed una o più UL, è necessario calcolare l'importo non arrotondato e successivamente, sull'importo finale così ottenuto, applicare l'arrotondamento. Ad es. nel caso di apertura di n. 2 UL, si sommano gli importi non arrotondati 79,20 + 79,20 = 158,40 che arrotondato diventa € 158,00.

### Come versare:

Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.

Per versare il diritto annuale, compilare:

- i dati del "CONTRIBUENTE" indicando il codice fiscale dell'impresa (non la partita iva), i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
- la sezione "IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI" del modello F24 con i seguenti dati:
  - codice ente/codice comune: **FG** (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive)
  - ravv./immob.variati/acc./saldo/n.immobili: **non compilare**
  - codice tributo: **3850**
  - rateazione: **non compilare**
  - anno di riferimento: **2016**
  - importi a debito versati: **scrivere l'importo del diritto annuale dovuto**
  - importi a credito compensati: non compilare

### Sanzioni

Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione in base a quanto previsto dalla legge (D.M. 54/2005) e dal Regolamento adottato dalla Camera di Commercio di Foggia con deliberazione del Consiglio n.18 del 17/10/2005 e s.m.i. Le imprese, che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine (D.Lgs. 472/97) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni. Si rammenta, inoltre, che il pagamento



del diritto annuale è condizione necessaria al rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese (art.24, comma 35 della Legge n.449/1997).

Si ricorda, inoltre, che:

- il pagamento del diritto annuale (codice tributo **3850**), può essere oggetto di compensazione con altri crediti;
- il pagamento della sanzione (codice tributo **3852**) e degli interessi (codice tributo **3851**) non è compensabile con eventuali ulteriori crediti vantati (Risoluzione Agenzia delle Entrate n.115/E del 23/05/2003).

#### **Attenzione alle truffe**

*La Camera di Commercio di Foggia non emette più i bollettini di conto corrente postale per il pagamento del diritto annuale. È quindi opportuno diffidare dalle richieste di pagamento per l'inserimento in fantomatici repertori generali o elenchi nazionali, ecc. che dovessero eventualmente pervenire da soggetti estranei a questo Ente e con modalità differenti dall'utilizzo del modello F24.*

#### **Avviso Posta Elettronica Certificata**

*Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione 'Pratica Semplice' del sito [registroimprese.it](http://registroimprese.it)).*

*La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno.*

#### **Informazioni**

Per qualsiasi informazione su eventuali irregolarità si invita a rivolgersi all'ufficio diritto annuale della Camera di Commercio di Foggia (tel. **0881/797242** , **0881/797240** – fax **0881/797314** – mail: [diritto.annuale@fg.camcom.it](mailto:diritto.annuale@fg.camcom.it)).

Si precisa che le istanze telematiche ufficiali (richieste di sgravio, richieste di rimborso, ecc.) devono essere trasmesse all'indirizzo PEC [cciaa@fg.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@fg.legalmail.camcom.it) e devono essere presentate, a pena di improcedibilità, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n.445/2000 e dell'art.65 del D. Lgs. n.82/2005, devono quindi essere firmate digitalmente dal legale rappresentante della società o sottoscritte con firma autografa e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di persona diversa deve essere dimostrato il conferimento ad altro soggetto del potere di rappresentanza per la formazione di istanze.

*Informazioni di carattere generale sono disponibili anche sul sito internet [www.fg.camcom.it](http://www.fg.camcom.it).*